



COMUNE DI CASSANO SPINOLA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**Regolamento Comunale per la disciplina delle
riprese audio-visive delle sedute del Consiglio
comunale**

Approvato con D.C.C. n.33 del 22/11/2023

INDICE

Art.1 - Finalità e funzioni	pag. 3
Art. 2 - Modalità di registrazione ed informativa	pag. 3
Art. 3 - Diffusione delle registrazioni da parte dell'Ente	pag. 4
Art. 4 - Autorizzazione alla registrazione da parte di soggetti terzi	pag. 5
Art. 5 - Annullamento, revoca e sospensione dell'autorizzazione	pag. 6
Art. 6 - Limiti alla registrazione delle sedute	pag. 6
Art. 7 – Riprese streaming	pag. 7
Art. 8 - Diritto di Cronaca	pag. 8
Art. 9 - Limiti di trasmissione e commercializzazione	pag. 9
Art. 10 - Norma di rinvio	pag. 9
Art. 11 - Entrata in vigore	pag. 9

Art. 1

Finalità e funzioni

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di ripresa audio - visiva e trasmissione a mezzo web delle riunioni di Consiglio Comunale che saranno effettuate direttamente dall'Ente o da soggetti preventivamente autorizzati, in applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 10 e 38 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d. lgs. n. 267 del 2000).
2. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza (D. Lgs. n. 196/2003) e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalla normativa di ogni ordine e grado vigente.
3. Il Comune di Cassano Spinola, ispirandosi ai principi di obiettività dell'informazione e di pluralismo informativo, attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa dell'Ente. Il presente Regolamento ha pertanto lo scopo di favorire e normare l'accoglimento delle domande di riprese audiovisive delle sedute pubbliche di Consiglio Comunale e di facilitare lo svolgimento di tali riprese, in modo che venga assicurato il diritto della cittadinanza all'informazione e nel contempo il regolare svolgimento dell'attività consiliare.

Art. 2

Modalità di registrazione ed informativa

1. Il Comune può procedere direttamente con propri mezzi e proprie risorse umane alla registrazione audio - visiva delle sedute pubbliche del Consiglio comunale, ovvero, se necessario, affidando il servizio o parte del servizio ad uno o più soggetti esterni preventivamente autorizzati. Fatte salve le riprese e le trasmissioni via web o televisive delle sedute consiliari effettuate direttamente dall'Ente, i Consiglieri, gli Assessori ed i soggetti terzi che intendano eseguire e trasmettere riprese audio-visive, dovranno presentare domanda su apposito modello finalizzata al conseguimento dell'autorizzazione del Sindaco o di altro soggetto competente al rilascio individuato dalle autorità designate.
2. Fermo restando il divieto di ripresa e/o diffusione di dati sensibili e giudiziari, al fine di consentire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità di informazione perseguite ai fini della tutela della privacy, le riprese audio-visive in corso di seduta potranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano

alle sedute del Consiglio Comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.

3. Al fine di assicurare la sola ripresa dei soggetti indicati al comma precedente, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari saranno sempre orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio comunale.

4. Il Sindaco ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti e presenti alla seduta circa l'esistenza di telecamere o videocamere e della successiva o contestuale trasmissione delle immagini.

5. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala dell'adunanza esiste la possibilità di riprese audiovisive e della contemporanea o successiva diffusione delle medesime, è fatto obbligo all'Amministrazione di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.

6. Il Sindaco prima dell'avvio delle riprese e della successiva pubblicazione della seduta, è tenuto ad invitare i Consiglieri, gli Assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del Consiglio Comunale, di adottare, nel corso dei loro interventi, le opportune cautele con riferimento all'obbligo del rispetto della tutela dei dati sensibili e giudiziari per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità

Art. 3

Diffusione delle registrazioni da parte dell'Ente

1. Le videoriprese del Consiglio Comunale e la relativa diffusione, - contemporanea e/o successiva pubblicazione - vengono effettuate a cura dell'Amministrazione Comunale, che potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di personale interno all'Ente od esterno all'Ente previa autorizzazione.

Art. 4

Autorizzazione alla registrazione da parte di soggetti terzi

1. L'ammissione nell'aula consiliare di telecamere e di altri strumenti di registrazione, l'utilizzo di servizi ed il collegamento delle attrezzature devono essere autorizzati dal Sindaco. A tal fine i soggetti interessati dovranno presentare, almeno 3 giorni prima della seduta consiliare, apposita domanda di autorizzazione secondo il modello allegato, in forma scritta, diretta al Sindaco, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

- soggetto promotore (in caso di associazioni, comitati, enti, ecc. la domanda dovrà anche indicare il nominativo del legale rappresentante ovvero del presidente);
- modalità delle riprese;
- finalità perseguite;
- modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita);
- estremi identificativi del titolare/responsabile del trattamento dati a seguito delle riprese e della loro diffusione.

2. Il Sindaco può rilasciare l'autorizzazione, di norma, prima dell'inizio della seduta; nel caso di più richieste verrà rispettato, per l'autorizzazione, l'ordine di arrivo al protocollo dell'Ente. Dell'autorizzazione o autorizzazioni rilasciate dal Sindaco, il Segretario o il suo sostituto, dovrà darne atto nel processo verbale della seduta.

3. L'autorizzazione fornita comporterà l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

4. L'autorizzazione deve essere sottoscritta dal soggetto autorizzato per accettazione dei seguenti impegni a suo carico di seguito riportati:

1. non disturbare o arrecare pregiudizio alcuno al regolare svolgimento dei lavori consiliari durante la registrazione o la ripresa;
2. adeguarsi alle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio durante le sedute consiliari;
3. non utilizzare le immagini a scopo di lucro;
4. utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata;

5. a diffondere le registrazioni integralmente non dividendola in più segmenti;
6. durante la diffusione non esprimere opinioni o commenti sugli interventi registrati o ripresi;
7. non sovrapporre opinioni o commenti alle registrazioni e alle riprese diffuse;
8. non manipolare artificiosamente il contenuto delle registrazioni e delle riprese in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto all'essenza e al significato degli interventi e delle opinioni espresse;
9. se le registrazioni e le riprese sono diffuse attraverso internet, adottare misure idonee per non consentire la loro indicizzazione da parte dei motori di ricerca;
10. a pubblicare la registrazione integralmente non dividendola in più segmenti;
11. a non veicolare in alcun modo le immagini associandole a messaggi pubblicitari di alcun genere (es. politico, commerciale, etc.);
12. non trasferire a qualunque titolo all'estero le registrazioni e le riprese.

Art. 5.

Annullamento, revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere annullata qualora il soggetto autorizzato ponga in essere, nello svolgere le attività assentite, comportamenti in violazione delle disposizioni del presente Regolamento, delle norme comunitarie e nazionali in materia per la protezione dei dati personali.
2. L'autorizzazione può essere revocata per motivi di opportunità o di convenienza a tutela di interessi pubblici.
3. La violazione delle disposizioni e dei principi di cui al presente regolamento o dell'autorizzazione comporta la decadenza immediata dell'autorizzazione stessa ed il divieto di rilasciare una nuova autorizzazione al medesimo soggetto per un periodo di 3 anni.

Art. 6

Limiti alla registrazione delle sedute

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal D.Lgs. n. 196/2003, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che attengono lo stato di salute, l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche,

l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari hanno ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" vale a dire quelli che sono idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato, di alcuni provvedimenti di carattere penale.

2. Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentano, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati e alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinarne, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Sindaco o di ciascuno dei Consiglieri Comunali o di terzi presenti alla seduta.

3. Il Sindaco ha facoltà di inibire o interrompere in qualsiasi momento le riprese nell'ipotesi in cui ravvisi la violazione delle disposizioni sopra indicate ed in ogni caso in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

4. È tassativamente vietato effettuare riprese e/o registrazioni in sedute dichiarate segrete a norma del regolamento comunale.

Art. 7

Riprese, registrazioni e streaming

1. Detto Regolamento attribuisce alla diffusione in streaming, inteso come "sistema di trasmissione di segnali audio e video, in diretta o in differita, via internet, che permette di ascoltare e visualizzare i segnali provenienti da un server, a mano a mano che questi vengono ricevuti, senza dover attendere il download completo e senza prima averli salvati sul proprio computer", delle sedute pubbliche, la funzione di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

2. Le trasmissioni in streaming delle sedute consiliari possono essere svolte in diretta o in differita; l'accesso alla seduta di Consiglio Comunale da parte dei cittadini, qualora sia svolta nella modalità on line ed in diretta, sarà effettuato attraverso un link pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

3. È sempre possibile trasmettere le riprese e la trasmissione in modalità differita.

4. Le riprese video verranno messe a disposizione dei cittadini in un archivio consultabile sul sito istituzionale e saranno consultabili per un periodo di 6 mesi.
5. I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale senza modificazione alcuna, salvo altre ragioni o limiti di natura tecnica.
6. Il rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità nella società dell'informazione comporta per il sindaco, per tutti i consiglieri comunali, gli assessori una maggiore attenzione alle sedute consiliari (ad es. attenta preparazione per le questioni all'ordine del giorno; usare un linguaggio chiaro e comprensibile in quanto le sedute saranno registrate; utilizzare documenti e supporti che possano garantire la chiarezza, la comprensibilità, la completezza di informazione nella seduta; regolamentare le sedute nel rispetto dei principi della pubblicità, della trasparenza e delle sedute digitali).
7. Il diritto all'oblio consegue alla pubblicazione per la durata di 12 mesi sul sito istituzionale.
8. Al termine del periodo previsto dal precedente comma, le riprese verranno conservate in forma permanente su supporto informatico nel rispetto delle norme vigenti e in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale in materia di archivio informatico.
9. L'Ente non risponderà di eventuali interruzioni che dovessero verificarsi nel corso della trasmissione in streaming, in differita o in diretta, non dipendenti da cause ad Esso imputabili, ma provocate da guasti o malfunzionamenti della rete infrastrutturale.

Art. 8

Diritto di Cronaca

1. La diffusione delle immagini e delle riprese, delle sedute consiliari da parte di testate giornalistiche, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D. Lgs. n.196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.
2. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati la facoltà di esercitare, direttamente presso la testata giornalistica, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari.

Art. 9

Limiti di trasmissione e commercializzazione

1. È vietata la diffusione parziale delle riprese effettuate in quanto in contrasto con le finalità della informazione pubblica completa e trasparente, eccezion fatta per le sole trasmissioni che garantiscono il diritto all'informazione (es. telegiornali).
2. È vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

Art. 10

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del Regolamento comunale relativo all'organizzazione e funzionamento del Consiglio.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione con cui è stato approvato.